Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 118° — Numero 78

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA ROMA - Martedì, 22 marzo 1977 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 6540139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 46.500 - Semestrale L. 24.500 - Trimestrale L. 12.700 - Un fascicolo L. 150 - Supplementi ordinari: L. 150 per ogni sedicesimo o frazione di esso - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle Inserzioni)

Annuo L. 30.000 - Semestrale L. 16.000 - Trimestrale L. 8.500 - Un fascicolo L. 150 - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato
I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro); presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/a — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA DIFESA

Ricompensa al valor militare « alla memoria »

Decreto del Presidente della Repubblica 2 novembre 1976 registrato alla Corte dei conti, addì 31 dicembre 1976 registro n. 34 Difesa, foglio n. 264

MEDAGLIA D'ORO

ARENA Ettore, nato il 17 gennaio 1923 a Catanzaro. — Subito dopo l'armistizio dedicava ogni sua attività alla lotta di liberazione, molto distinguendosi nella organizzazione romana per capacità di comandante e per iniziativa di combattente. Caduto per delazione in mani tedesche, opponeva ai suoi feroci aguzzini atteggiamento virile e sprezzante, talchè veniva condannato a morte. Condotto davanti al plotone di esecuzione, lo affrontava con animo e contegno di fiero soldato, strappandosi la benda dagli occhi e cadendo infine col nome dell'Italia sulle labbra. — Forte Bravetta (Roma) 2 febbraio 1944.

ARENA Ettore, nato il 17 gennaio 1923 a Catanzaro. — La concessione della medaglia d'argento al valor militare « alla memoria » conferita al partigiano combattente caduto Arena Ettore, da Catanzaro, classe 1923, con decreto presidenziale 29 marzo 1952, registrato alla Corte dei conti, addì 24 ottobre 1952, registro n. 69 Presidenza, foglio n. 129 e pubblicato nel Bollettino ufficiale Esercito anno 1953, dispensa 16ª, pag. 1677, è revocata a decorrere dalla data del presente decreto.

(2482)

LEGGI E DECRETI

LEGGE 23 febbraio 1977, n. **74**.

Ratifica ed esecuzione dell'accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo del Regno dei Paesi Bassi concernente il regolamento definitivo delle domande di indennizzo per danni di guerra, firmato a L'Aja il 28 giugno 1972.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo del Regno dei Paesi Bassi concernente il regolamento definitivo delle domande di indennizzo per danni di guerra, firmato a L'Aja il 28 giugno 1972.

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data all'accordo di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità all'articolo 6 dell'accordo stesso.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 23 febbraio 1977

LEONE

ANDREOTTI — FORLANI — STAMMATI

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO

ACCORDO TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED IL GOVERNO DEL REGNO DEI PAESI BASSI CONCERNENTE IL REGOLAMENTO DEFINITIVO DELLE DOMANDE DI INDENNIZZO PER DANNI DI GUERRA.

IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA

E

IL GOVERNO DEL REGNO DEI PAESI BASSI

Desiderosi di pervenire ad un regolamento definitivo di tutte le questioni economiche e finanziarie derivanti dall'applicazione del trattato di pace, firmato a Parigi il 10 febbraio 1947 tra l'Italia e le Potenze alleate e associate (citato d'ora in avanti come il trattato), e dell'accordo italo-olandese concluso a Roma il 15 giugno 1951 in merito al regolamento di alcune questioni derivante dalle clausole economiche del trattato di pace (citato d'ora in avanti come l'accordo),

Hanno convenuto quanto segue:

Articolo 1

a) Il Governo della Repubblica italiana pagherà al Governo del Regno dei Paesi Bassi l'importo di un milione di fiorini olandesi a titolo di indennizzo totale e definitivo delle domande di cui all'articolo 2.

b) L'importo di un milione di fiorini olandesi, depositato presso la Nederlandsche Bank in applicazione dello scambio di note italo-olandesi del 6 dicembre 1949 ed al quale si riferisce l'articolo 9, lettera *d*) dell'accordo, sarà destinato al pagamento di cui al primo paragrafo del presente articolo.

Articolo 2

Le domande di indennizzo, soddisfatte mediante il pagamento di cui all'articolo 1 del presente accordo, sono quelle presentate al Governo italiano dal Governo del Regno dei Paesi Bassi per conto e nell'interesse di persone fisiche e giuridiche olandesi, in relazione ai carichi che durante la seconda guerra mondiale furono bloccati in porti degli antichi possedimenti italiani in Africa e che successivamente andarono perduti per effetto della guerra e in relazione ai carichi che all'inizio della guerra si trovavano a bordo delle navi italiane « Anfora » e « Fusyama » e che andarono egualmente perduti.

Articolo 3

Dopo il pagamento di cui all'articolo 1 il Governo del Regno dei Paesi Bassi non presenterà al Governo della Repubblica italiana e non appoggerà in alcun modo nessuna ulteriore domanda di indennizzo fondata sull'articolo 75, sull'articolo 76, secondo paragrafo, e sull'articolo 78 del trattato e sulle disposizioni dell'accordo, oppure fondata sui precedenti citati nell'articolo 2 del presente accordo.

Articolo 4

Il Governo del Regno dei Paesi Bassi è il solo competente a provvedere alla ripartizione tra gli aventi diritto dell'importo indicato all'articolo 1.

Articolo 5

Per quanto riguarda i Paesi Bassi, il presente accordo si applica a tutto il Regno.

Articolo 6

Il presente accordo entrerà in vigore 15 giorni dopo lo scambio degli strumenti di ratifica.

IN FEDE DI CHE i firmatari, all'uopo debitamente autorizzati, hanno apposto la loro firma in calce a questo accordo.

FATTO all'Aja il 28 giugno 1972 in due esemplari in lingua italiana, in lingua olandese ed in lingua francese. In caso di divergenza d'interpretazione farà fede il testo in francese.

Per il Governo della Repubblica italiana
L. THEODOLI

Per il Governo del Regno dei Paesi Bassi
Th. E. WESTERTERP

Visto, *il Ministro per gli affari esteri*
FORLANI

OVEREENKOMST TUSSEN DE REGERING VAN DE ITALIAANSE REPUBLIEK EN DE REGERING VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN INZAKE DE DEFINITIEVE REGELING VAN VORDERINGEN TOT SCHADELOOSSTELLING WEGENS OORLOGSSCHADE.

DE REGERING VAN DE ITALIAANSE REPUBLIEK
EN
DE REGERING VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN

Verlangende een definitieve regeling te treffen voor alle financiële en economische vraagstukken die voortvloeien uit de toepassing van het op 10 februari 1947 te Parijs gesloten Vredesverdrag tussen de Geallieerde en Geassocieerde Mogendheden en Italië (hierna te noemen: « het Vredesverdrag ») en de op 15 juni 1951 te Rome tussen de beide Regeringen gesloten Overeenkomst tot regeling van bepaalde kwesties welke voortvloeien uit de economische bepalingen van het Vredesverdrag (hierna te noemen: « de Overeenkomst »),

Zijn als volgt overeengekomen:

Artikel 1

a) De Regering van de Italiaanse Republiek betaalt, ter algehele en definitieve afdoening van de in artikel 2 bedoelde vorderingen, aan de Regering van het Koninkrijk der Nederlanden een bedrag van een miljoen Nederlandse guldens.

b) Voor de betaling bedoeld in het eerste lid van dit artikel wordt het bedrag van een miljoen Nederlandse guldens bestemd, dat op grond van het bepaalde in de Notawisseling tussen de Nederlandse Regering en de Italiaanse Regering van 6 december 1949 is gestort bij de Nederlandsche Bank N.V. en waarop artikel 9, letter *d*), van de Overeenkomst van toepassing is.

Artikel 2

De vorderingen tot schadeloosstelling die door de in artikel 1 van deze Overeenkomst bedoelde betaling worden geregeld, zijn de vorderingen die ten behoeve van Nederlandse natuurlijke personen en rechtspersonen door de Nederlandse Regering bij de Italiaanse Regering zijn ingediend ter zake van de ladingen die tijdens de Tweede Wereldoorlog in havens in de voormalige Italiaanse grondgebieden in Afrika zijn aangehouden en die nadien ten gevolge van de oorlog verloren zijn gegaan, en ter zake van de ladingen die zich bij het begin van deze oorlog aan boord van de Italiaanse schepen « Anfora » en « Fusyama » bevonden en die eveneens verloren zijn gegaan.

Artikel 3

Na de betaling bedoeld in artikel 1 zal de Regering van het Koninkrijk der Nederlanden geen verdere vordering tot schadeloosstelling gebaseerd op artikel 75, artikel 76, tweede lid, en artikel 78 van het Vredesverdrag en de bepalingen van de Overeenkomst, of gebaseerd op de in artikel 2 van deze Overeenkomst vermelde feiten, bij de Italiaanse Regering indienen, noch op enige wijze steunen.

Artikel 4

De bevoegdheid tot verdeling van het in artikel 1 genoemde bedrag tussen de rechthebbenden berust uitsluitend bij de Regering van het Koninkrijk der Nederlanden.

Artikel 5

Wat het Koninkrijk der Nederlanden betreft, geldt deze Overeenkomst voor het gehele Koninkrijk.

Artikel 6

Deze Overeenkomst treedt in werking 15 dagen na de uitwisseling van de akten van bekrachtiging.

TEN BLIJKE WAARVAN de ondergetekenden, daartoe behoorlijk gemachtigd, deze Overeenkomst hebben ondertekend.

GEDAAN te 's-Gravenhage, op 28 juni 1972, in twee exemplaren in de Italiaanse, de Nederlandse en de Franse taal. In geval van geschil omtrent de uitlegging is de Franse tekst doorslaggevend.

Voor de Regering van het Koninkrijk der Nederlanden
Th. E. WESTERTERP

Voor de Regering van de Italiaanse Republiek
L. THEODOLI

Visto, *il Ministro per gli affari esteri*
FORLANI

ACCORD ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE ITALIENNE ET LE GOUVERNEMENT DU ROYAUME DES PAYS-BAS CONCERNANT LE RÈGLEMENT DÉFINITIF DES DEMANDES D'INDEMNISATION DE DOMMAGES DE GUERRE.

LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE ITALIENNE
ET
LE GOUVERNEMENT DU ROYAUME DES PAYS-BAS

Désireux d'arriver à un règlement définitif de toutes les questions financières et économiques découlant de l'application du traité de paix entre les Puissances alliées et associées et l'Italie conclu le 10 février 1947 à Paris (appelé ci-après « le traité ») et de l'accord conclu le 15 juin 1951 à Rome entre les deux Gouvernements pour le règlement de certaines questions découlant des clauses économiques du traité de paix (appelé ci-après « l'accord »),

Sont convenus de ce qui suit:

Article 1

a) Le Gouvernement de la République italienne paiera au Gouvernement du Royaume des Pays-Bas un montant d'un million de florins néerlandais à titre d'indemnisation totale et définitive des demandes visées à l'article 2.

b) Le montant d'un million de florins néerlandais déposé à la Nederlandsche Bank n.v. en application de l'échange de notes entre le Gouvernement néerlandais et le Gouvernement italien du 6 décembre 1949 et auquel s'applique l'article 9 sous *d*) de l'accord, sera affecté au paiement visé au premier paragraphe du présent article.

Article 2

Les demandes d'indemnisation qui sont réglées par le paiement visé à l'article 1 du présent accord sont celles qui ont été présentées au Gouvernement italien par le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas au

profit de personnes physiques et morales néerlandaises, relatives aux chargements qui pendant la Deuxième Guerre mondiale ont été arrêtés dans des ports dans les anciens territoires italiens en Afrique et qui ultérieurement ont été perdus du fait de la guerre, et relatives aux chargements qui au début de cette guerre se trouvaient à bord des navires italiens « Anfora » et « Fusyama » et qui ont également été perdus.

Article 3

Après le paiement visé à l'article 1, le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas ne présentera au Gouvernement de la République italienne ni ne soutiendra de quelque manière que ce soit aucune demande d'indemnisation ultérieure, basée sur l'article 75, l'article 76, 2e paragraphe, et l'article 78 du traité et les dispositions de l'accord, ou basée sur les faits mentionnés à l'article 2 du présent accord.

Article 4

Le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas a seul compétence pour procéder à la répartition du montant mentionné à l'article 1 entre les ayants droits.

Article 5

En ce qui concerne le Royaume des Pays-Bas, le présent accord s'applique à l'ensemble du Royaume.

Article 6

Le présent accord entrera en vigueur 15 jours après l'échange des instruments de ratification.

EN FOI DE QUOI les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent accord.

FAIT à La Haye le 28 juin 1972 en deux exemplaires en langues italienne, néerlandaise et française. En cas de divergence d'interprétation, le texte français sera décisive.

Pour le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas
Th. E. WESTERTERP

Pour le Gouvernement de la République italienne
L. THEODOLI

Visto, *il Ministro per gli affari esteri*
FORLANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 gennaio 1977, n. 75.

Riconoscimento, agli effetti civili, della unione delle parrocchie di S. Cristina e di S. Giuseppe, in Valtopina.

N. 75. Decreto del Presidente della Repubblica 24 gennaio 1977, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'ordinario diocesano di Foligno 1° settembre 1975, relativo all'unione temporanea *aeque principaliter* delle parrocchie di S. Cristina, in Valtopina (Perugia), e di S. Giuseppe, in frazione Giove dello stesso comune.

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 marzo 1977
Registro n. 6 Interno, foglio n. 210

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 febbraio 1977, n. 76.

Autorizzazione alla fondazione « Pro juventute don Carlo Gnocchi », in Roma, ad accettare un legato.

N. 76. Decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1977, col quale, sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, la fondazione « Pro juventute don Carlo Gnocchi », in Roma, viene autorizzata ad accettare il legato disposto dalla sig.ra Cerutti Maria in favore dell'Ente mutilatini di don Gnocchi che si identifica con la fondazione « Pro juventute don Carlo Gnocchi », con testamento pubblico in data 17 maggio 1968, pubblicato a rogito del notaio dottor Mario Barberi in data 11 giugno 1973, n. 221162 di repertorio, registrato a Novara il 14 giugno 1973, con il n. 3297, vol. 381, consistente nella somma di L. 5.000.000.

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 marzo 1977
Registro n. 3 Presidenza, foglio n. 66

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 febbraio 1977, n. 77.

Modificazioni allo statuto del Consorzio per il nucleo di industrializzazione del Sulcis-Iglesiente.

N. 77. Decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1977, col quale, sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, vengono approvate le modificazioni agli articoli 1, 3, 5 e 7 dello statuto del Consorzio per il nucleo di industrializzazione del Sulcis-Iglesiente.

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 marzo 1977
Registro n. 3 Presidenza, foglio n. 65

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 febbraio 1977, n. 78.

Autorizzazione all'Associazione nazionale combattenti e reduci, in Roma, ad accettare una donazione.

N. 78. Decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1977, col quale, sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, l'Associazione nazionale combattenti e reduci, in Roma, viene autorizzata ad accettare la donazione disposta dal prof. Attilio Dal Cero con atto a rogito notaio dott. Silverio Grassi in data 7 novembre 1972, n. 68738 di repertorio e n. 2386 di raccolta, consistente in tre lotti di terreno siti in comune di Selva di Progno e distinti in catasto alla sezione *A*, foglio XIV, mapp. 250, 253, 276, 217, 496, della superficie complessiva di ha 0.87.68. L'ufficio tecnico erariale di Verona ha attribuito a detto immobile un valore di L. 880.000 anziché quello di L. 480.000, stimato dalla parte.

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 marzo 1977
Registro n. 3 Presidenza, foglio n. 67

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1° marzo 1977, n. 79.

Riconoscimento, agli effetti civili, del trasferimento del beneficio parrocchiale di S. Barbara V.M., in Paterno Calabro.

N. 79. Decreto del Presidente della Repubblica 1° marzo 1977, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'ordinario diocesano di Cosenza 1° ottobre 1972, integrato con due dichiarazioni datate 11 giugno 1973 e 4 luglio 1975 relativo: *a*) al trasferimento, con lo stesso titolo, del beneficio parrocchiale di S. Barbara V.M., in Paterno Calabro, nella chiesa di S. Francesco di Paola, detta di S. Francesco Nuovo, in Cosenza; *b*) alla soppressione della parrocchia di S. Barbara V.M., in Paterno Calabro, ed all'incorporazione del relativo territorio nella limitrofa parrocchia dei SS. Pietro e Paolo, nello stesso comune.

Visto, *il Guardasigilli:* BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 *marzo* 1977
Registro n. 6 *Interno, foglio n.* 211

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 dicembre 1976.

Radiazione dal quadro del naviglio militare dello Stato della nave cisterna (acqua) « Volturno ».

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 8 luglio 1926, n. 1178, e successive modificazioni, sull'ordinamento della Marina militare;

Visto il regio decreto n. 1323 del 25 giugno 1936, pubblicato nel Giornale ufficiale - annata 1936, dispensa n. 27, dal quale risulta che la nave è stata iscritta nel quadro del naviglio militare dello Stato;

Considerato lo stato attuale della nave e tenuto conto che non è conveniente per motivi di ordine tecnico-economico procedere alla sua rimessa in efficienza, come da verbale n. 5846 in data 6 dicembre 1976 del Consiglio superiore delle forze armate - sezione Marina;

Sulla proposta del Ministro per la difesa;

Decreta:

Articolo unico

La nave cisterna (acqua) « Volturno », di cui alle premesse, viene radiata dal quadro del naviglio militare dello Stato a decorrere dal 16 novembre 1976.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 30 dicembre 1976

LEONE

LATTANZIO

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 *febbraio* 1977
Registro n. 5 *Difesa, foglio n.* 344

(2427)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 gennaio 1977.

Sostituzione del vice presidente della commissione di controllo sull'amministrazione della regione « Toscana ».

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il proprio decreto in data 14 luglio 1976, con il quale è stata costituita la commissione di controllo sull'amministrazione della regione a statuto ordinario « Toscana »;

Ritenuto che occorre procedere alla sostituzione del dott. Antonio Lattarulo, già designato dal commissario del Governo per l'esercizio delle funzioni vicarie di presidente e destinato ad altro incarico;

Vista la designazione effettuata dal commissario del Governo per la regione « Toscana »;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio, di concerto con il Ministro per l'interno;

Decreta:

Il vice prefetto dott. Mario Romano è chiamato a far parte della commissione di controllo sull'amministrazione della regione Toscana in sostituzione del dott. Antonio Lattarulo, per l'esercizio delle funzioni vicarie di presidente della commissione medesima, ai sensi della lettera *a*) del secondo comma dell'art. 41 della legge 10 febbraio 1953, n. 62.

Il presente decreto sarà sottoposto alla registrazione della Corte dei conti.

Dato a Roma, addì 11 gennaio 1977

LEONE

ANDREOTTI — COSSIGA

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *febbraio* 1977
Registro n. 2 *Presidenza, foglio n.* 74

(2794)

DECRETO MINISTERIALE 13 novembre 1976.

Riconoscimento nei confronti della ditta Costruzioni meccaniche F.B.M., stabilimenti di Milano e Terno d'Isola, azienda con più di cinquecento dipendenti, della sussistenza delle particolari condizioni che giustificano l'estensione delle provvidenze di cui all'art. 9 della legge 8 agosto 1972, n. 464, per l'attuazione di un piano di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER IL TESORO, PER LE PARTECIPAZIONI STATALI E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il terzo comma dell'art. 9 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Visto l'art. 4 del decreto ministeriale 28 dicembre 1972;

Visto il decreto interministeriale 20 giugno 1973, con il quale è stata dichiarata la sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della ditta Costruzioni meccaniche F.B.M., stabilimenti di Milano e Terno d'Isola (Bergamo), con effetto dall'8 gennaio 1973;

Vista l'istanza presentata dalla predetta società per poter beneficiare delle agevolazioni tributarie e creditizie previste dal citato art. 9 della legge 8 agosto 1972, n. 464, per l'attuazione di un piano di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale;

Considerato che sussistono nei confronti della società in parola condizioni che, in relazione soprattutto alle esigenze di tutela della produzione nazionale e dell'occupazione dei lavoratori, giustificano l'estensione delle provvidenze di cui al menzionato art. 9 della legge 8 agosto 1972, n. 464, alle imprese con più di cinquecento dipendenti;

Decreta:

E' riconosciuta nei confronti della ditta Costruzioni meccaniche F.B.M., stabilimenti di Milano e Terno d'Isola (Bergamo), azienda con più di cinquecento dipendenti, la sussistenza delle particolari condizioni che giustificano l'estensione delle provvidenze di cui all'art. 9 della legge 8 agosto 1972, n. 464.

Roma, addì 13 novembre 1976

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
ANSELMI

p. *Il Ministro per il tesoro*
MAZZARINO

Il Ministro per le partecipazioni statali
BISAGLIA

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
DONAT-CATTIN

(2441)

DECRETO MINISTERIALE 17 novembre 1976.

Riconoscimento nei confronti della S.p.a. Omab, in Oggiono, azienda con più di cinquecento dipendenti, della sussistenza delle particolari condizioni che giustificano l'estensione delle provvidenze di cui all'art. 9 della legge 8 agosto 1972, n. 464, per l'attuazione di un piano di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER IL TESORO, PER LE PARTECIPAZIONI STATALI E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il terzo comma dell'art. 9 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Visto l'art. 4 del decreto ministeriale 28 dicembre 1972;

Visto il decreto interministeriale 31 maggio 1976, con il quale è stata dichiarata la sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Omab di Oggiono (Como), con effetto dal 9 settembre 1975;

Vista l'istanza presentata dalla predetta società per poter beneficiare delle agevolazioni tributarie e creditizie previste dal citato art. 9 della legge 8 agosto 1972, n. 464, per l'attuazione di un piano di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale;

Considerato che sussistono nei confronti della società in parola condizioni che, in relazione soprattutto alle esigenze di tutela della produzione nazionale e dell'occupazione dei lavoratori, giustificano l'estensione delle provvidenze di cui al menzionato art. 9 della legge 8 agosto 1972, n. 464, alle imprese con più di cinquecento dipendenti;

Decreta:

E' riconosciuta nei confronti della S.p.a. Omab di Oggiono (Como), azienda con più di cinquecento dipendenti, la sussistenza delle particolari condizioni che giustificano l'estensione delle provvidenze di cui all'art. 9 della legge 8 agosto 1972, n. 464.

Roma, addì 17 novembre 1976

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
ANSELMI

p. *Il Ministro per il tesoro*
MAZZARINO

Il Ministro per le partecipazioni statali
BISAGLIA

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
DONAT-CATTIN

(2442)

DECRETO MINISTERIALE 19 novembre 1976.

Riconoscimento nei confronti della S.p.a. Fa.Rad. italiana, in Chieti Scalo, azienda con più di cinquecento dipendenti, della sussistenza delle particolari condizioni che giustificano l'estensione delle provvidenze di cui all'art. 9 della legge 8 agosto 1972, n. 464, per l'attuazione di un piano di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER IL TESORO, PER LE PARTECIPAZIONI STATALI E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il terzo comma dell'art. 9 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Visto l'art. 4 del decreto ministeriale 28 dicembre 1972;

Visto il decreto interministeriale 5 luglio 1976, con il quale è stata dichiarata la sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Fa.Rad. italiana di Chieti Scalo, con effetto dal 1° giugno 1976.

Vista l'istanza presentata dalla predetta società per poter beneficiare delle agevolazioni tributarie e creditizie previste dal citato art. 9 della legge 8 agosto 1972, n. 464, per l'attuazione di un piano di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale;

Considerato che sussistono nei confronti della società in parola condizioni che, in relazione soprattutto alle esigenze di tutela della produzione nazionale e dell'occupazione dei lavoratori, giustificano l'estensione delle provvidenze di cui al menzionato art. 9 della legge 8 agosto 1972, n. 464, alle imprese con più di cinquecento dipendenti;

Decreta:

E' riconosciuta nei confronti della S.p.a. Fa.Rad. italiana di Chieti Scalo, azienda con più di cinquecento dipendenti, la sussistenza delle particolari condizioni che giustificano l'estensione delle provvidenze di cui all'art. 9 della legge 8 agosto 1972, n. 464.

Roma, addì 19 novembre 1976

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
ANSELMI

p. *Il Ministro per il tesoro*
MAZZARINO

Il Ministro per le partecipazioni statali
BISAGLIA

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
DONAT-CATTIN

(2443)

DECRETO MINISTERIALE 7 gennaio 1977.

Autorizzazione al comune di Potenza a contrarre un mutuo per il completamento della costruzione di un nuovo edificio da destinare a sede degli uffici giudiziari.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'INTERNO
E
Il MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto interministeriale 15 aprile 1972, con il quale il comune di Potenza, per la costruzione di un nuovo palazzo di giustizia, venne autorizzato a contrarre un mutuo di L. 3.800.000.000 con la Cassa depositi e prestiti ed ottenne un contributo straordinario annuo di L. 284.897.000 per anni 15, pari al 75 % del rateo d'ammortamento del mutuo medesimo;

Vista la deliberazione 17 febbraio 1975, n. 1688, della giunta municipale di Potenza, ratificata dal consiglio comunale con deliberazione 27 agosto 1976, n. 266;

Vista la decisione con la quale la sezione provinciale di controllo approva la deliberazione comunale riguardante l'assunzione di un mutuo di L. 5.000.000.000 per il completamento di un edificio da adibire a sede degli uffici giudiziari;

Visto il progetto, il preventivo di spesa e gli allegati;

Vista la legge 15 febbraio 1957, n. 26, e successive;

Ritenuta la necessità di completare in Potenza il nuovo edificio da destinare a sede degli uffici giudiziari;

Decreta:

Art. 1.

Per il completamento della costruzione di un nuovo edificio da destinare a sede degli uffici giudiziari di Potenza, secondo il progetto presentato ed approvato a firma dell'arch. Americo La Penna e degli ingegneri Franco De Pascali e Luciano Petracca il comune di Potenza è autorizzato a contrarre con la Cassa depositi e prestiti un mutuo di L. 5.000.000.000 con l'osservanza delle norme di cui agli ultimi tre commi dell'art. 11 della legge 3 agosto 1949, n. 589.

Il mutuo dovrà essere stipulato entro il termine perentorio di un anno dalla pubblicazione del presente decreto.

Art. 2.

Per l'ammortamento di tale mutuo è concesso ai termini dell'art. 2 della legge 15 febbraio 1957, n. 26, al comune di Potenza un contributo straordinario nella misura di L. 393.109.000 annue (pari in cifra tonda al 75% dell'annualità di ammortamento del mutuo da contrarre ai sensi dell'art. 1) per la durata di anni 20.

La spesa graverà sul cap. 7051 dello stato di previsione del Ministero di grazia e giustizia a partire dallo esercizio 1974 e fino all'esercizio 1993.

Art. 3.

Previa presentazione di regolare atto di mutuo il Ministero di grazia e giustizia liquiderà con decorrenza dall'inizio e per ogni anno del periodo d'ammortamento direttamente ed irrevocabilmente alla Cassa depositi e prestiti per conto del comune di Potenza il contributo straordinario dello Stato indicato nel precedente articolo 2.

Art. 4.

Con successivo provvedimento del Ministero di grazia e giustizia, sarà indicata la decorrenza dell'ammortamento del mutuo per il pagamento annuo del contributo.

Roma, addì 7 gennaio 1977

Il Ministro per la grazia e giustizia
BONIFACIO

Il Ministro per l'interno
COSSIGA

Il Ministro per il tesoro
STAMMATI

Registrato alla Corte dei conti, addì 14 febbraio 1977
Registro n. 4 Giustizia, foglio n. 327

(2141)

DECRETO MINISTERIALE 17 gennaio 1977.

Approvazione di una tariffa di assicurazione sulla vita per forme collettive e delle relative condizioni di polizza, presentate dalla rappresentanza generale per l'Italia della compagnia francese « Mutuelle Générale Francaise Vie », in Milano.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la domanda della rappresentanza per l'Italia della compagnia francese di assicurazioni « Mutuelle Générale Française Vie », con sede in Milano, intesa ad

ottenere l'approvazione di una tariffa di assicurazione sulla vita, da impiegarsi per forme collettive e delle relative condizioni di polizza;

Vista la relazione tecnica e le condizioni di polizza allegate alla predetta domanda;

Decreta:

Sono approvate, secondo il testo debitamente autenticato, la seguente tariffa di assicurazione sulla vita, da impiegarsi per forme collettive e le relative condizioni di polizza presentate dalla rappresentanza per l'Italia della compagnia francese di assicurazioni « Mutuelle Générale Française Vie », con sede in Milano:

tariffa AIL/60 - per garantire, in caso di risoluzione del rapporto di impiego per qualsiasi causa ed in qualsiasi momento, il pagamento dell'importo delle indennità di licenziamento maturate con integrazione speciale in caso di morte ed integrazione di legge in caso di invalidità.

Roma, addì 17 gennaio 1977

p. *Il Ministro*: ERMINERO

(2437)

DECRETO MINISTERIALE 18 febbraio 1977.

Segni caratteristici dei titoli al portatore del prestito per l'edilizia scolastica redimibile 9 % - 1976/1991.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Vista la legge 17 agosto 1974, n. 413, recante norme sul « Finanziamento dei programmi di opere di edilizia scolastica di cui all'art. 12 della legge 28 luglio 1967, n. 641, nonché dei programmi di edilizia scolastica per le scuole materne statali di cui all'art. 32, ultimo comma, della legge 28 luglio 1967, n. 641 e all'art. 34 della legge 18 marzo 1968, n. 444 »;

Visto il decreto ministeriale 22 dicembre 1975, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 340, del successivo giorno 27, con il quale venne disposta l'emissione del prestito per l'edilizia scolastica 9% - 1976/1991, per un importo, in valore nominale, di 151 miliardi di lire;

Ritenuta la necessità di determinare i modelli, le leggende ed i segni caratteristici dei titoli al portatore del prestito anzidetto;

Decreta:

Art. 1.

I titoli al portatore del prestito per l'edilizia scolastica 9% - 1976/1991, emessi in forza dei provvedimenti indicati nelle premesse, sono distinti in sei tagli per il rispettivo capitale nominale di L. 100.000, 500.000, 1.000.000, 5.000.000, 10.000.000 e 50.000.000.

Ciascun titolo si compone del corpo e di un foglio di trenta cedole, per il pagamento degli interessi in rate semestrali.

Le trenta cedole sono collocate a destra del corpo del titolo, su cinque colonne di sei cedole ciascuna e sono numerate da 1 a 30, per colonna, da destra verso sinistra e dal basso verso l'alto; quella n. 1 è di scadenza 1° luglio 1976; quella n. 30 è di scadenza 1° gennaio 1991.

Art. 2.

I titoli sono stampati su carta bianca liscia con filigrana in chiaro scuro.

La filigrana rappresenta il Duomo e la Torre di Pisa nel corpo del titolo e la lampada dello stesso Duomo nelle cedole.

Art. 3.

Il prospetto del corpo del titolo comprende, alla base, un motivo ornamentale di tipo floreale formato al centro da un nodo architettonico. L'andamento di questo motivo racchiude uno spazio centrale a forma ovoidale abbattuta riservato alla filigrana.

Ai due lati della base si innalzano due candeline dritte, decorate da un motivo ornamentale di fantasia, sormontate da un'antefissa a palma stilizzata, sulla quale si appoggia una fascia di chiusura dell'ornamento, di tipo floreale, richiamante quello della base, al centro del quale, in una cornice, è riprodotta l'effigie di Galileo Galilei.

Il fondino del corpo del titolo presenta un motivo ornamentale a grafico ripetentesi, interrotto, in basso, da apposito spazio a tratteggio ondulato semplice destinato alla filigrana, e, a sinistra, sopra la leggenda « V° PER LA CORTE DEI CONTI » da altro spazio a tratteggio ondulato, riservato al bollo a secco con l'emblema dello Stato e la leggenda circolare « DEBITO PUBBLICO DELLA REPUBBLICA ITALIANA », racchiusa in una cornicetta a perline.

Sul fondino del corpo del titolo, dall'alto verso il basso, sono stampate le seguenti leggende: « REPUBBLICA ITALIANA - DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO - PRESTITO PER L'EDILIZIA SCOLASTICA - REDIMIBILE 9% - 1976/1991 - LEGGE 17 AGOSTO 1974, N. 413 E DECRETO MINISTERIALE 22 DICEMBRE 1975 - CARTELLA AL PORTATORE - DEL CAPITALE NOMINALE DI LIRE - (importo in lettere) - FRUTTANTE L'INTERESSE ANNUO DI LIRE - (importo in lettere) - SERIE (numero della serie) N° . . . . . (numero di iscrizione del titolo) - ISCRITTA NEL GRAN LIBRO DEL DEBITO PUBBLICO CON GODIMENTO - DAL 1° GENNAIO 1976 - LE RATE SEMESTRALI DI INTERESSI SONO PAGABILI IL 1° GENNAIO ED IL 1° LUGLIO - DI OGNI ANNO ALL'ESIBITORE DELLE CEDOLE UNITE ALLA PRESENTE CARTELLA - ROMA, 1° GENNAIO 1976 - N. 685680 (SERIE 4ª) DI POSIZIONE - IL DIRETTORE GENERALE (G. DI IORIO) - V° PER LA CORTE DEI CONTI (M. FRANCESE) - IL PRIMO DIRIGENTE (GIORDANO) ».

Al centro del fondino campeggiano, in sottofondino, a grandi caratteri, le cifre $\frac{1976}{1991}$, che rispettivamente indicano l'anno di emissione e di scadenza del prestito.

Art. 4.

Nel rovescio del corpo del titolo, in un pannello rettangolare, con il disegno della famosa lampada del duomo di Pisa, circondata da motivi ornamentali dell'epoca, sono stampate le principali norme che regolano il prestito per l'edilizia scolastica redimibile 9 % - 1976/1991; in basso, sotto il pannello rettangolare, è riportata l'indicazione dell'importo del capitale nominale del titolo.

Art. 5.

Il prospetto di ogni cedola è limitato da una cornicetta a motivi simmetrici ripetuti, interrotta, in alto, dalla leggenda « DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO ».

Il fondino, simile a quello del corpo del titolo, reca in alto a sinistra e in basso a destra, due riquadri a fondo bianco nei quali è ripetuto il numero progressivo della cedola. A sinistra di ogni cedola, in apposito riquadro grande rettangolare a fondino ondulato, è riportata l'indicazione della serie nonché la dicitura « EMISSIONE 1976 ». A destra, in alto, racchiusa in apposita cornicetta quadrangolare a fondino ondulato, è riportata la leggenda « PAGABILE IL » seguita dalla indicazione della data di decorrenza della pagabilità e dell'importo (in cifre) della cedola nonché in basso, verso destra, altro spazio circolare riservato al bollino a secco con l'emblema dello Stato e la leggenda circolare « DEBITO PUBBLICO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ». Al centro sono riportati, dall'alto verso il basso, le seguenti leggende: « PRESTITO PER L'EDILIZIA SCOLASTICA - REDIMIBILE 9% - 1976/1991 - LEGGE 17 AGOSTO 1974, N. 413 - DECRETO MINISTERIALE 22 DICEMBRE 1975 ».

Seguono le indicazioni della scadenza e dell'importo della cedola (in lettere e, fra parentisi, in cifre) nonché del numero di iscrizione del titolo.

Al centro della cedola campeggiano in sottofondino, a grandi caratteri le cifre « $\frac{1976}{1991}$ ».

Art. 6.

Il rovescio di ciascuna cedola reca, al centro, una composizione a forma di losanga, a motivi ornamentali stilizzati, che racchiude, al centro, in uno spazio circolare bianco, il numero cedolare.

Al di sopra e al di sotto della losanga sono riportate le leggende: « PRESTITO PER L'EDILIZIA SCOLASTICA » e « REDIMIBILE 9% - 1976/1991 ».

Art. 7.

La stampa del prospetto e del rovescio dei titoli è eseguita in colore diverso per ciascun taglio, e precisamente:

per i tagli da L. 100.000 in bruno;
» » » L. 500.000 in grigio lavagna;
» » » L. 1.000.000 in viola malva;
» » » L. 5.000.000 in bruno seppia;
» » » L. 10.000.000 in verde giallo;
» » » L. 50.000.000 in celeste.

La carta filigranata del taglio da lire 5 milioni è colorata litograficamente in giallo avorio; quella dei tagli da lire 10 milioni e 50 milioni è colorata litograficamente in giallino.

Le leggende del prospetto del titolo e delle cedole sono stampate in calcografia; la numerazione, la serie e le firme nel prospetto del corpo del titolo nonché la serie e la numerazione nelle cedole sono impresse tipograficamente in nero.

Le leggende del rovescio del titolo e delle cedole sono stampate litograficamente in nero.

Le cifre $\frac{1976}{1991}$ che campeggiano in sottofondino nel corpo del titolo ed in ciascuna cedola sono stampate litograficamente in rosso mattone.

Art. 8.

I modelli dei titoli al portatore considerati negli articoli che precedono, muniti del visto di approvazione, sono allegati al presente decreto e re formano parte integrante.

Art. 9.

Le stampe per cartelle del prestito per l'edilizia scolastica redimibile 9% - 1976/1991 da destinare ad operazioni ordinarie sono in tutto identiche alle cartelle descritte negli articoli che precedono, ma prive delle indicazioni relative alla data di godimento e di rilascio, alla serie, al numero di iscrizione, alle firme a facsimile ed al numero di posizione.

Dette indicazioni vengono riportate tipograficamente, a cura della Direzione generale del debito pubblico, all'atto del rilascio delle cartelle al portatore in dipendenza di operazioni ordinarie.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 febbraio 1977

Il Ministro: STAMMATI

Registrato alla Corte dei conti, addì 7 marzo 1977
Registro n. 6 Tesoro, foglio n. 257

(2825)

DECRETO MINISTERIALE 19 febbraio 1977.

Sostituzione di un membro del comitato regionale di informazione contabile agricola per l'Umbria.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto il regolamento (CEE) n. 2910/73 del consiglio 15 giugno 1965 relativo all'istituzione di una rete di informazione contabile agricola sui redditi e sull'economia delle aziende agricole della Comunità che delimita l'Italia in dodici circoscrizioni regionali e prevede per ciascuna di esse l'istituzione di un comitato d'informazione contabile agricola;

Visto il regolamento (CEE) n. 2910/73 del consiglio del 23 dicembre 1973 che apporta modifiche al predetto regolamento (CEE) n. 79/65 relativamente all'utilizzazione dei dati contabili, al campo di osservazione, al numero delle aziende da contabilizzare e che eleva, altresì, a ventuno le circoscrizioni regionali;

Visto il decreto ministeriale 11 marzo 1976, con il quale è stato composto il comitato regionale d'informazione contabile agricola per l'Umbria;

Visto il decreto ministeriale 15 gennaio 1977, con il quale il prof. Roberto Milletti è stato sostituito dal prof. Cosimo Cassano;

Vista la lettera n. 921/4 in data 3 febbraio 1977, con la quale l'ente di sviluppo nell'Umbria designa, quale proprio rappresentante in seno al suddetto comitato, il dott. Gianfranco Cantagalli in sostituzione del dottor Paolo Bassi, cessato dal servizio per limiti di età;

Decreta:

Il dott. Gianfranco Cantagalli è chiamato a far parte del comitato regionale d'informazione contabile agricola per l'Umbria in sostituzione del dott. Paolo Bassi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 19 febbraio 1977

Il Ministro: MARCORA

(2117)

DECRETO MINISTERIALE 24 febbraio 1977.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico di una zona in comune di Biella.

IL MINISTRO
PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Esaminati gli atti;

Considerato che la commissione provinciale di Vercelli per la protezione delle bellezze naturali, nell'adunanza dell'11 aprile 1975, ha incluso nell'elenco delle località da sottoporre alla tutela paesistica compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, il parco e il giardino della casa Sella siti in regione San Girolamo nel comune di Biella;

Considerato che il verbale della suddetta commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della predetta legge all'albo del comune di Biella;

Visto che nessuna opposizione è stata presentata, a termini di legge, avverso la predetta proposta di vincolo;

Considerato che il vincolo comporta, in particolare, l'obbligo da parte del proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo, dell'immobile ricadente nella località vincolata, di presentare alla competente soprintendenza, per la preventiva approvazione, qualunque progetto di opere che possano modificare l'aspetto esteriore della località stessa;

Riconosciuto che la zona predetta ha notevole interesse pubblico perché costituisce un entità paesistica di rilevante importanza ambientale e di particolare valore estetico, essendo uno degli elementi paesisticamente più significativi e caratteristici del paesaggio piemontese; ricco di conifere, di betulle e di numerosi altri alberi secolari di pregiate essenze con viali di platani, di ippocastani e di pioppi ritmati da antiche vasche di pietra, il parco rappresenta senza dubbio un complesso paesistico con caratteristiche intrinseche di bellezza propria, in una perfetta fusione di valori tra gli elementi naturali e la presenza di architetture rurali, vestigia del tenimento dell'antico Monastero e radi insediamenti edilizi che la costellano; caratteristici e di notevole valore cromatico sono i grandi esemplari di Sequoia gigantea, i gruppi di Tuje, i Cedri atlantica glauca, il Ginko biloba, disposti intorno ad una grande distesa coltivata a prato;

Decreta:

Il parco e il giardino della casa Sella siti in regione San Girolamo nel comune di Biella hanno notevole interesse pubblico, ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, art. 1, n. 3-4; sono quindi sottoposti a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa. Tale zona è delimitata nel modo seguente:

partendo dal punto in cui la via Corradino Sella si stacca dalla strada comunale vecchia per Andorno, la linea di confine segue la via Corradino Sella e breve tratto della via Luigi Cadorna, devia perpendicolarmente lungo la linea che separa, nel foglio 76, il mappale 348 dai mappali: 164, 172, 77, 173, 53, 33, 31, 14 e 5 e da tratto della strada vicinale del Pasquaroglio; prosegue lungo il rio Sacchetto e segue la linea che divide i mappali 339, 338, 337, 284, 279, 280 del foglio 76, inclusi nel parco, dai mappali 349, 350, 351, 335, 334, 333, 285, 281 dello stesso foglio 76. Sul foglio 39 segue la linea che divide il mappale 191 incluso, dal 190, ritorna lungo la strada vicinale per l'Aia, prosegue seguendo la linea che divide i mappali 217, 213, 212, 185, 184, inclusi nel parco, dai mappali 189, 188, 187, 186. La linea costeggia poi la strada comunale vecchia per Andorno fino al punto in cui detta strada incrocia la linea dividente il mappale 204 dal mappale 298 del foglio 39; continua lungo la linea che divide i mappali 204, 230, 229, 247, 246, 248, inclusi nel parco, dai mappali 202, 203, 228, 245 del foglio 39. La linea di confine si ricongiunge con l'innesto della via Corradino Sella sulla strada comunale vecchia per Andorno.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Vercelli.

La soprintendenza per i beni ambientali e architettonici di Torino curerà che il comune di Biella provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione, e che il comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge precitata.

La soprintendenza comunicherà al Ministero la data della affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Avverso il presente decreto i proprietari, possessori o detentori comunque interessati alla sopradescritta zona hanno facoltà di ricorrere al Governo della Repubblica ai sensi dell'art. 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497.

Roma, addì 24 febbraio 1977

p. *Il Ministro*: SPITELLA

COMMISSIONE PER LA TUTELA DELLE BELLEZZE NATURALI DELLA PROVINCIA DI VERCELLI

L'anno 1975 il mese di aprile il giorno 11 alle ore 10, previa regolare convocazione a mezzo lettera raccomandata dell'8 aprile c.a., si è riunita in Vercelli, presso l'amministrazione provinciale, via San Cristoforo n. 4, la commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Vercelli per trattare gli argomenti di cui al seguente ordine del giorno:

1) BIELLA (Vercelli): tutela paesistica parco e giardino casa Sella in regione San Girolamo.

(*Omissis*).

La commissione, considerato che il parco di San Girolamo sito nel comune di Biella, compreso nei confini più appresso indicati, riveste un notevole valore paesistico e naturalistico per la bellezza della sua conformazione orografica, per la ricchezza del verde e delle pregiate essenze arboree, per la varietà dei caratteristici insediamenti edilizi che la costellano, all'unanimità delibera di includere nell'elenco delle località da sottoporre al vincolo di tutela ai sensi del primo e secondo comma della legge n. 1497 del 29 giugno 1939 sulla protezione delle bellezze naturali e panoramiche la zona definita dal seguente perimetro:

partendo dal punto in cui la via Corradino Sella si stacca dalla strada comunale vecchia per Andorno, la linea di confine segue la via Corradino Sella e breve tratto della via Luigi Cadorna, devia perpendicolarmente lungo la linea che separa, nel foglio 76, il mappale 348 dai mappali: 164, 172, 77, 173, 53, 33, 31, 14, 5 e da tratto della strada vicinale del Pasquaroglio; pro-

segue lungo il rio Sacchetto e segue la linea che divide i mappali 339, 338, 337, 284, 279, 280 del foglio 76, inclusi nel parco, dai mappali 349, 350, 351, 335, 334, 333, 285, 281 dello stesso foglio 76.

Sul foglio 39 segue la linea che divide il mappale 191, incluso, dal 190, ritorna lungo la strada vicinale per l'Aia, prosegue seguendo la linea che divide i mappali 217, 213, 212, 185, 184, inclusi nel parco, dai mappali 189, 188, 187, 186.

La linea costeggia poi la strada comunale vecchia per Andorno fino al punto in cui detta strada incrocia la linea dividente il mappale 204 dal mappale 298 del foglio 39; continua lungo la linea che divide i mappali 204, 230, 229, 247, 246, 248, inclusi nel parco, dai mappali 202, 203, 228, 245 del foglio 39.

La linea di confine si ricongiunge infine con l'innesto della via Corradino Sella sulla strada comunale vecchia per Andorno.

(Omissis).

(2659)

DECRETO MINISTERIALE 2 marzo 1977.

Riconoscimento del carattere di eccezionalità delle avversità atmosferiche e delimitazione delle zone danneggiate nella regione Campania.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto l'art. 2 della legge 25 maggio 1970, n. 364, e sue successive modificazioni (legge 22 ottobre 1976, n. 750, di conversione del decreto-legge 23 settembre 1976, n. 663) relativo alla dichiarazione dei caratteri di eccezionalità delle calamità naturali e delle avversità atmosferiche, nonché alla delimitazione delle zone ai fini della concessione delle provvidenze previste dalla stessa legge, a favore delle aziende agricole danneggiate;

Visto il decreto ministeriale 8 febbraio 1977 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 48 del 22 febbraio 1977;

Considerate le proposte della regione Campania;

Decreta:

Art. 1.

E' riconosciuto il carattere di eccezionalità degli avversi eventi atmosferici della sottoindicata provincia nella quale possono trovare applicazione, a favore delle aziende agricole, le provvidenze di pronto intervento e creditizie, previste dagli articoli 3, lettera *a*), e 7 della legge 25 maggio 1970, n. 364;

Salerno - piogge torrenziali dei giorni 12, 13, 14 novembre, 28, 29 dicembre 1976.

Art. 2.

Si delimitano le zone territoriali in cui possono trovare applicazione, a favore delle aziende agricole, anche le provvidenze contributive per il ripristino delle strutture fondiarie e delle scorte, previste dall'art. 4, primo comma, della citata legge 25 maggio 1970, n. 364:

Salerno - piogge torrenziali dei giorni 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 26, 27, 28, 29 novembre, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 28, 29 dicembre 1976:

comune di Vietri sul Mare per le località Manganara, Raito, Albori, Dragonea, Travettino, Fondi;

comune di Cetara per le località Curzio, Casale, Fuondi, Puondi, Puontico, Imbrici;

comune di Maiori per le località Vecite, Torre di Milo, Marito, Castello, Pinola, S. Vito, Badia, S. Maria delle Grazie;

comune di Minori per le località Montuonico-Pioppi, Torre Annunziata, Sangineto-Torone, Villamena-Monte;

comune di Tramonti per le località Casa Salsano, Pendolo, Novella, Pucara, Focarone-Paterno, S. Arcangelo;

comune di Ravello per le località S. Martino, Casa Rossa, Cigliano, Portalettera, Monte Brusone, Traversa, Torello, Marmorata, Sambuco;

comune di Scala per le località Campidoglio, Minuto, S. Caterina, Campo la Vigna, S. Pietro, Pontone;

comune di Furore per le località Le Porpore, S. Elia, S. Giacomo, Pizzocervo, Schiatro;

comune di Praiano per le località Vettica, Pistiello, Trivo, Fontanelle, S. Benedetto;

comune di Positano per le località Montepertuso, Laurito, Arienzo, Nocelle;

comune di Atrani per le località Dragone, Monte di Pontone;

comune di Amalfi per le località Pogerola, Madonna del Rosario, Tovere, Vettica, Monte Ginestra, Pastena, Lone;

comune di Conca dei Marini per le località Olmo, Penna, Grado, Acquarola, S. Pancrazio;

comune di S. Marzano sul Sarno per la località Orto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 2 marzo 1977

Il Ministro: MARCORA

(2379)

DECRETO MINISTERIALE 4 marzo 1977.

Incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta Forestale veneta S.n.c., in Susegana.

IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO

Vista la legge 20 luglio 1952, n. 1126, modificata con legge 2 aprile 1962, n. 162, relativa a disposizioni integrative in materia valutaria e di commercio con l'estero;

Visto l'art. 3 del decreto ministeriale 21 marzo 1974 che conferma senza modificazione, nella stessa misura del 5%, la cauzione o la sostitutiva fidejussione, da prestare nel caso di pagamento anticipato di merci da importare, già stabilita con decreto ministeriale 26 ottobre 1967;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo luogotenenziale 17 maggio 1945, n. 331, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 79, del 3 luglio 1945, che attribuisce all'Ufficio italiano dei cambi tutti i compiti e le funzioni già attribuiti all'Istituto nazionale per i cambi con l'estero, e pertanto anche i compiti di accertamento delle trasgressioni in materia valutaria, di cui al regio decreto-legge 12 maggio 1938, n. 794, convertito con legge 9 gennaio 1939, n. 380;

Considerato che la ditta Forestale veneta S.n.c. di Susegana, ha effettuato un pagamento anticipato di $ 16.842,91 di cui al mod. *B*-Import n. 2806709 rilasciato in data 8 marzo 1974 dalla Banca nazionale del lavoro di Treviso, per l'importazione di 694 tavole « douglas » di origine e provenienza U.S.A.;

Considerato che a fronte di detto pagamento anticipato, da parte di una delle aziende di credito di cui all'art. 2, secondo comma, della legge 20 luglio 1952,

n. 1126, è stata rilasciata per conto della citata ditta ed a favore dell'Ufficio italiano dei cambi la relativa fidejussione di cui in premessa;

Considerato che la dichiarazione d'importazione concernente l'operazione predetta è stata accettata dalla dogana di Livorno l'11 giugno 1974, con un ritardo, quindi, di sessantacinque giorni rispetto alla scadenza dell'impegno valutario in questione;

Viste le risultanze dell'istruttoria condotta dall'Ufficio italiano dei cambi - Ispettorato, ai sensi della circolare « Scambi con l'estero », cap. I, par. 12), *A*), trasmesse al Ministero del commercio con l'estero con nota numero 840521 del 21 dicembre 1976, unitamente alla relativa documentazione;

Ritenuto che da tale esame emerge che i fatti addotti e la documentazione esibita dalla ditta con l'istanza del 17 gennaio 1975 non possono, neppure sotto la motivazione fattane dall'interessata, essere considerati idonei ad escludere, ai sensi dell'art. 5 della citata legge n. 1126, la imputabilità della ritardata importazione alla ditta medesima, in quanto le circostanze addotte del congestionamento nel periodo in questione del porto di Livorno, oltre a non essere documentata, non è sufficiente a giustificare il ritardo dello sdoganamento, anche in considerazione del fatto che la merce era giacente in dogana fin dal 24 ottobre 1973;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 4 della legge 20 luglio 1952, si dispone l'incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta Forestale veneta S.n.c. di Susegana, mediante fidejussione della Banca nazionale del lavoro di Treviso, nella misura del 5% di $ 16.842,91 di cui al mod. *B*-Import sopraindicato.

Art. 2.

L'Ufficio italiano dei cambi provvederà all'esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 4 marzo 1977

Il Ministro: Ossola

(2656)

DECRETO MINISTERIALE 18 marzo 1977.

Proroga del termine per la presentazione delle richieste di acquisto dei buoni ordinari del Tesoro al portatore per investimenti liberi per il mese di marzo 1977.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visti i propri decreti n. 237012, n. 237013 e n. 237014 datati 12 marzo 1977 e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* n. 71 del successivo 15 marzo 1977, con i quali è stata disposta per il mese di marzo l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro a tre mesi per lire 2.000 miliardi, a sei mesi per lire 1.500 miliardi ed a dodici mesi per lire 750 miliardi;

Considerata l'opportunità di prorogare alle ore 12 del giorno 24 marzo 1977 il termine entro il quale debbono pervenire alla Banca d'Italia, in Roma - Amministrazione centrale - Servizio rapporti col Tesoro - Via Nazionale n. 91, le richieste di acquisto dei buoni ordinari del Tesoro di cui ai suindicati decreti;

Decreta:

Il termine delle ore 12 del giorno 23 marzo 1977 indicato nei decreti di cui alle premesse è prorogato alle ore 12 del giorno 24 marzo 1977.

Il presente decreto sarà sottoposto alla registrazione della Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 marzo 1977

Il Ministro: Stammati

Registrato alla Corte dei conti, addì 19 marzo 1977
Registro n. 7 Tesoro, foglio n. 312

(3014)

DECRETO MINISTERIALE 15 marzo 1977.

Modificazioni al decreto ministeriale 6 maggio 1976 relativo al regime delle importazioni delle merci.

IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il decreto luogotenenziale 16 gennaio 1946, n. 12, concernente attribuzioni del Ministero del commercio con l'estero;

Visto il decreto-legge 6 giugno 1956, n. 476, convertito, con modificazioni, nella legge 25 luglio 1956, n. 786, concernente nuove norme valutarie e l'istituzione di un mercato libero di biglietti di Stato e di banca esteri;

Visto il decreto ministeriale 6 maggio 1976, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 157 del 16 giugno 1976, concernente il regime delle importazioni delle merci e successive modificazioni;

Visto l'accordo C.E.E.-Hong Kong sul commercio dei prodotti tessili entrato in vigore il 1° giugno 1976;

Ritenuta l'opportunità di apportare ulteriori modifiche al regime delle importazioni di talune merci previste dal citato decreto ministeriale 6 maggio 1976;

Decreta:

Art. 1.

L'importazione di fazzoletti da naso e da taschino di cotone della v.d. 61.05 codice 300 originari di Hong Kong è assoggettata al regime dell'autorizzazione ministeriale.

Pertanto, il regime previsto per l'importazione delle merci elencate nella pag. 57 dell'annesso I del decreto ministeriale 6 maggio 1976, viene modificato come indicato nella pagina allegata al presente decreto, che sostituisce la precedente.

Art. 2.

Il presente decreto viene pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed ha effetto dal giorno stesso della sua pubblicazione.

Roma, addì 15 marzo 1977

Il Ministro per il commercio con l'estero
Ossola

Il Ministro per le finanze
Pandolfi

Voce Doganale e Codice	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	ZONE				
		A			B	C
		A1	A2	A3		
1	2	3	4	5	6	7
61.03	**Sottovesti (biancheria da dosso) per uomo e per ragazzo, compresi i colli, colletti, sparati e polsini:**					
	A. camicie e camicette:					
110	*I. di fibre tessili sintetiche*			A (1) (2)	A (14)	
150	*II. di cotone*			A (1) (2)	A	
190	*III. di altre materie tessili*			A (1) (2)	A (15)	
	B. altri:					
310	*I. di fibre sintetiche*			A (1) (8)		
350	*II. di cotone*			A (1) (8)	A (16)	
390	*III. di altre materie tessili.*			A (1) (8)		
61.04	**Sottovesti (biancheria da dosso) per donna, per ragazza e per bambini:**					
	A. pigiami e camicie da notte			A (1) (9)		
110	*I. di fibre tessili sintetiche*					
150	*II. di cotone*				A (16)	
190	*III. di altre materie tessili*					
	B. altre			A (1) (7)		
910	*I. di fibre tessili sintetiche*					
950	*II. di cotone*				A (16)	
990	*III. di altre materie tessili*					
61.05	**Fazzoletti da naso e da taschino:**					
200	A. di cotone, di valore superiore a 15 U.C. per kg netto				A (16)	
	B. Altri:					
300	*I. di cotone*			A (9) (10)	A (16)	
910	*II. di seta, di borra di seta o di cascami di borra di seta*					A
990	*III. di altre materie tessili*					A
62.02	**Biancheria da letto, da tavole, da toletta, da servizio o da cucina; tende, tendine ed altri manufatti per l'arredamento:**					
	A. tendine:				A	
051	*I. di cotone*					A (3)
054	*II. di fibre tessili sintetiche o artificiali*					A (3)
057	*III. di altre materie tessili.*					A (4)
	B. altri				A	
	I. biancheria da letto:					
110	*a. di cotone*			A (a)		A (3)
170	*b. di altre materie tessili*			A (9)		A (4)
	II. biancheria da tavola:					
	a. di cotone:					
410	*1. a colori*			A (b)		A (3)
430	*2. stampato*			A (b)		A (3)
470	*3. altro*			A (b)		A (3)
610	*b. di lino*			A (9)		A
650	*c. di altre materie tessili*			A (9)		A (5)
	III. biancheria da toletta, da servizio o da cucina:					
	a. di cotone:					
710	*1. riccio del tipo spugna*			A (a)		A (3)
730	*2. altro*			A (a)		A (3)
750	*b. di lino*					A
770	*c. di altre materie tessili*			A (9)		A (5)
	IV. tende ed altri manufatti per l'arredamento:					
810	*a. di cotone*			A (10) (13)		A (3)
851	*b. di fibre tessili sintetiche o artificiali*					A (3)
855	*c. di altre materie tessili*					A (4)

(a) = (6) (9) (11) (13).
(b) = (6) (9) (12) (13).
(1) Soltanto origine Taiwan.
(2) Soltanto origine Corea del Sud, Hong Kong e Malaysia esclusi i prodotti artigianali tessuti nel telaio a mano originari della Malaysia.
(3) Regime sospeso, vedi annesso II.
(4) Regime sospeso, ad esclusione dei prodotti di lino, seta e canapa, vedi annesso II.
(5) Regime sospeso, ad esclusione dei prodotti di seta e canapa, vedi annesso II.
(6) Soltanto origine Brasile e Macao.
(7) Limitatamente ad altri indumenti per la notte originari di Hong Kong, esclusi quelli per bambini piccoli.
(8) Limitatamamente ai pigiama, camicie da notte ed altri indumenti per la notte originari di Hong Kong.
(9) Soltanto origine Hong Kong.
(10) Soltanto origine Macao.
(11) Soltanto origine Pakistan e India, esclusi i prodotti artigianali tessuti su telai a mano.
(12) Soltanto origine India, esclusi i prodotti artigianali tessuti su telai a mano.
(13) Soltanto origine Jugoslavia.
(14) Soltanto origine Romania.
(15) Soltanto origine Romania: esclusi i prodotti di lino, seta e ramiè.
(16) Regime sospeso: soltanto origine Romania.

(3015)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Modificazioni allo statuto della cassa di soccorso per il personale dipendente della Società tramvie e ferrovie elettriche di Roma e cessazione della cassa di soccorso per il personale dipendente della ex Società romana per le ferrovie del nord.

Con decreto 19 febbraio 1977 del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale di concerto con il Ministro per i trasporti, sono stati modificati gli articoli 1 e 5 dello statuto della cassa di soccorso per il personale dipendente dalla Società tramvie e ferrovie elettriche di Roma (Stefer) e dichiarata la cessazione dell'attività istituzionale della cassa di soccorso per il personale dipendente della ex Società romana per le ferrovie del nord.

(2810)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Smarrimento del punzone per la bollatura dei metalli preziosi recante il marchio di identificazione « 10-VE »

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che la ditta Sfriso Luigi, in Venezia, via S. Polo, n. 2849, assegnataria del marchio di identificazione per metalli preziosi « 10-VE » ha dichiarato che un punzone recante il predetto marchio di identificazione è stato smarrito.

Si diffidano gli eventuali detentori di tale punzone a restituirlo all'ufficio provinciale metrico di Venezia.

(2464)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Molfetta ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 18 febbraio 1977, il comune di Molfetta (Bari) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 240.300.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2307/M)

Autorizzazione al comune di Tortona ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 18 febbraio 1977, il comune di Tortona (Alessandria) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 184.300.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2308/M)

Autorizzazione al comune di Torino ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 18 febbraio 1977, il comune di Torino viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 7.900.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2309/M)

Autorizzazione al comune di La Spezia ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 18 febbraio 1977, il comune di La Spezia viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 965.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2310/M)

Autorizzazione al comune di Porto San Giorgio ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 21 febbraio 1977, il comune di Porto San Giorgio (Ascoli Piceno) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 98.191.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2344/M)

Autorizzazione al comune di Carlantino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 22 febbraio 1977, il comune di Carlantino (Foggia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 59.541.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2311/M)

Autorizzazione al comune di Licciana Nardi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 21 febbraio 1977, il comune di Licciana Nardi (Massa Carrara) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 295.590.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2312/M)

Autorizzazione al comune di Montignoso ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 21 febbraio 1977, il comune di Montignoso (Massa Carrara) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 362.142.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2313/M)

Autorizzazione al comune di Mediglia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 21 febbraio 1977, il comune di Mediglia (Milano) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 39.700.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2314/M)

Autorizzazione al comune di Castagneto Carducci ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 21 febbraio 1977, il comune di Castagneto Carducci (Livorno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 193.992.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2315/M)

Autorizzazione al comune di Dovadola ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 21 febbraio 1977, il comune di Dovadola (Forlì) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 91.854.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2316/M

Autorizzazione al comune di Bagni di Lucca ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 21 febbraio 1977, il comune di Bagni di Lucca (Lucca) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 404.319.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2317/M)

Autorizzazione al comune di Minucciano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 21 febbraio 1977, il comune di Minucciano (Lucca) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 80.122.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2318/M)

Autorizzazione al comune di Fusignano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 21 febbraio 1977, il comune di Fusignano (Ravenna) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 121.540.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2319/M)

Autorizzazione al comune di Piteglio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 21 febbraio 1977, il comune di Piteglio (Pistoia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 69.856.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2320/M)

Autorizzazione al comune di Terricciola ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 21 febbraio 1977, il comune di Terricciola (Pisa) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 82.246.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2321/M)

Autorizzazione al comune di Caminata ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 21 febbraio 1977, il comune di Caminata (Piacenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 3.500.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2322/M)

Autorizzazione al comune di Casale Marittimo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 21 febbraio 1977, il comune di Casale Marittimo (Pisa) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 41.350.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2323/M)

Autorizzazione al comune di Roverè Veronese ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 21 febbraio 1977, il comune di Roverè Veronese (Verona) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 15.500.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2324/M)

Autorizzazione al comune di Castellina in Chianti ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 21 febbraio 1977, il comune di Castellina in Chianti (Siena) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 72.500.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2325/M)

Autorizzazione al comune di Piancastagnaio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 21 febbraio 1977, il comune di Piancastagnaio (Siena) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 96.500.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2326/M)

Autorizzazione al comune di San Gimignano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 21 febbraio 1977, il comune di San Gimignano (Siena) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 205.100.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2327/M)

Autorizzazione al comune di Savigno ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 21 febbraio 1977, il comune di Savigno (Bologna) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 92.040.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2328/M)

Autorizzazione al comune di Noventa di Piave ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 21 febbraio 1977, il comune di Noventa di Piave (Venezia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 41.241.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2329/M)

Autorizzazione al comune di Boretto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 21 febbraio 1977, il comune di Boretto (Reggio Emilia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 65.372.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2330/M)

Autorizzazione al comune di Bientina ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 21 febbraio 1977, il comune di Bientina (Pisa) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 62.650.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2331/M)

Autorizzazione al comune di Tredozio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 21 febbraio 1977, il comune di Tredozio (Forlì) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 46.150.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2332/M)

Autorizzazione al comune di Trecenta ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 21 febbraio 1977, il comune di Trecenta (Rovigo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 109.710.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2333/M)

Autorizzazione al comune di Poppi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 21 febbraio 1977, il comune di Poppi (Arezzo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 167.300.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2334/M)

Autorizzazione al comune di Gazzola ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 21 febbraio 1977, il comune di Gazzola (Piacenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 34.300.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2335/M)

Autorizzazione al comune di Quingentole ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 21 febbraio 1977, il comune di Quingentole (Mantova) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 29.100.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2336/M)

Autorizzazione al comune di Gragnano Trebbiense ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 21 febbraio 1977, il comune di Gragnano Trebbiense (Piacenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 30.850.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2337/M)

Autorizzazione al comune di Malo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 21 febbraio 1977, il comune di Malo (Vicenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 65.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2338/M)

Autorizzazione al comune di Trevenzuolo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 21 febbraio 1977, il comune di Trevenzuolo (Verona) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 2.500.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2339/M)

Autorizzazione al comune di Mozzecane ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 21 febbraio 1977, il comune di Mozzecane (Verona) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 23.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2340/M)

Autorizzazione al comune di Bevilacqua ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 21 febbraio 1977, il comune di Bevilacqua (Verona) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 6.500.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2341/M)

Autorizzazione al comune di Pietra Ligure ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 21 febbraio 1977, il comune di Pietra Ligure (Savona) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 35.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2342/M)

Autorizzazione al comune di Celle Ligure ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 21 febbraio 1977, il comune di Celle Ligure (Savona) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 25.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2343/M)

Autorizzazione al comune di Salemi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 21 febbraio 1977, il comune di Salemi (Trapani) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 918.900.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2345/M)

Autorizzazione al comune di Sclafani Bagni ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 21 febbraio 1977, il comune di Sclafani Bagni (Palermo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 61.700.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2346/M)

Autorizzazione al comune di Villafrati ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 21 febbraio 1977, il comune di Villafrati (Palermo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 124.700.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2347/M)

Autorizzazione al comune di Cammarata ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 21 febbraio 1977, il comune di Cammarata (Agrigento) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 410.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2348/M)

Autorizzazione al comune di Burgio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 21 febbraio 1977, il comune di Burgio (Agrigento) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 113.300.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2349/M)

Autorizzazione al comune di Lampedusa e Linosa ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 21 febbraio 1977, il comune di Lampedusa e Linosa (Agrigento) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 75.400.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2350/M)

Autorizzazione al comune di San Cono ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 21 febbraio 1977, il comune di San Cono (Catania) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 92.700.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2351/M)

Autorizzazione al comune di Linguaglossa ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 21 febbraio 1977, il comune di Linguaglossa (Catania) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 178.400.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2352/M)

Autorizzazione al comune di Racalmuto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 21 febbraio 1977, il comune di Racalmuto (Agrigento) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 332.700.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2353/M)

Autorizzazione al comune di Santa Margherita di Belice ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 21 febbraio 1977, il comune di Santa Margherita di Belice (Agrigento) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 101.350.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2354/M)

Autorizzazione al comune di Santa Elisabetta ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 21 febbraio 1977, il comune di Santa Elisabetta (Agrigento) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 122.300.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2355/M)

Autorizzazione al comune di Porto San Giorgio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 21 febbraio 1977, il comune di Porto San Giorgio (Ascoli Piceno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 551.200.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2356/M)

Autorizzazione al comune di Bovolone ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 23 febbraio 1977, il comune di Bovolone (Verona) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 29.200.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2357/M)

Autorizzazione al comune di Stradella ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 23 febbraio 1977, il comune di Stradella (Pavia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 88.900.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2358/M)

Autorizzazione al comune di Casto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 23 febbraio 1977, il comune di Casto (Brescia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 4.453.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2359/M)

Autorizzazione al comune di Alfianello ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 23 febbraio 1977, il comune di Alfianello (Brescia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 27.258.000. per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2360/M)

Autorizzazione al comune di Seniga ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 23 febbraio 1977, il comune di Seniga (Brescia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 8.260.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2361/M)

Autorizzazione al comune di Isola Rizza ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 23 febbraio 1977, il comune di Isola Rizza (Verona) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 25.606.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2362/M)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 53

Corso dei cambi del 17 marzo 1977 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA .	886,95	886,95	886,95	886,95	886,95	886,90	886,85	886,95	886,95	886,95
Dollaro canadese . .	842,35	842,35	842,50	842,35	842 —	842,30	842,45	842,35	842,35	842,35
Franco svizzero . .	346,82	346,82	347 —	346,82	347 —	346,80	346,86	346,82	346,82	346,80
Corona danese . .	151,34	151,34	151,37	151,34	151,35	151,30	151,3450	151,34	151,34	151,35
Corona norvegese .	168,87	168,87	168,80	168,87	168,86	168,85	168,83	168,87	168,87	168,85
Corona svedese .	210,39	210,39	210,40	210,39	210,40	210,35	210,40	210,39	210,39	210,40
Fiorino olandese . . .	355,27	355,27	355,20	355,27	355,30	355,25	355,18	335,27	355,27	355,25
Franco belga .	24,192	24,192	24,19	24,192	24,19	24,15	24,1950	24,1950	24,1950	24,20
Franco francese .	177,84	177,84	177,86	177,84	177,86	177,80	177,87	177,87	177,87	177,85
Lira sterlina .	1524,75	1524,75	1524,80	1524,75	1525 —	1524,70	1524,40	1524,40	1524,40	1524,75
Marco germanico .	370,74	370,74	370,95	370,74	370,50	370,75	370,74	370,74	370,74	370,80
Scellino austriaco .	52,25	52,25	52,23	52,25	52,25	52,20	52,24	52,24	52,24	52,25
Escudo portoghese	22,925	22,925	22,85	22,925	22,96	22,90	22,90	22,90	22,90	22,90
Peseta spagnola .	12,909	12,909	12,91	12,909	12.91	12.88	12.91	12,91	12,91	12,90
Yen giapponese .	3,149	3,149	3,1450	3,149	3,149	3,12	3,1490	3,1490	3,1490	3,14

Media dei titoli del 17 marzo 1977

Titolo	Valore
Rendita 5 % 1935 . . .	82,950
Redimibile 3,50 % 1934 . .	98,775
» 3,50 % (Ricostruzione) .	97,125
» 5 % (Ricostruzione) .	98,100
» 5 % (Riforma fondiaria) .	98,200
» 5 % (Città di Trieste)	90,400
» 5 % (Beni esteri) . . .	89,950
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	78,350
» 5,50 % » » 1968-83	75,500
» 5,50 % » » 1969-84 .	74,625
» 6 % » » 1970-85 .	76,950
» 6 % » » 1971-86	76,325
» 6 % » » 1972-87	74,825
» 9 % » » 1975-90	82,725
Redimibile 9 % (Edilizia scolastica) 1976-91 .	82,325
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1977 .	99,90
» » » 5,50 % 1977	100,50
» » » 5,50 % 1978 .	99,90
» » » 5,50 % 1979	99,90
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1978) .	91,200
» 5,50 % (scad. 1° gennaio 1979) .	86,875
» 5,50 % (» 1° gennaio 1980) .	81,225
» 5,50 % (» 1° aprile 1982)	77,050
» poliennali 7 % 1978 .	93,25
» » 9 % 1979 (1ª emissione)	89,925
» » 9 % 1979 (2ª emissione)	88,350
» » 9 % 1980 . . .	87,300

Il contabile del portafoglio dello Stato: FRATTAROLI

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 17 marzo 1977

Valuta	Cambio
Dollaro USA .	886,90
Dollaro canadese . .	842,40
Franco svizzero . .	346,84
Corona danese	151,342
Corona norvegese . . .	168,85
Corona svedese . . .	210,395
Fiorino olandese . . .	355,225
Franco belga . . .	24,193
Franco francese . . .	177,855
Lira sterlina . . .	1524,575
Marco germanico . . .	370,76
Scellino austriaco . . .	52,245
Escudo portoghese . . .	22,912
Peseta spagnola . . .	12,909
Yen giapponese . . .	3,149

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Sostituzione del presidente della commissione regionale di vigilanza per l'edilizia popolare ed economica per l'Abruzzo.

Con decreto ministeriale 15 febbraio 1977, n. 329, il dott. Camillo Tani è stato nominato presidente della commissione regionale di vigilanza per l'edilizia popolare ed economica per l'Abruzzo, in sostituzione del dott. Mario Sangiorgio.

(2229)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Parere del comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini sulla domanda di modificazioni agli articoli 5 e 7 del disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata « Barbera d'Asti ».

Il comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini, istituito a norma dell'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, esaminata la domanda intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata « Barbera d'Asti », riconosciuta con decreto del Presidente della Repubblica 3 gennaio 1970 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 73 del 23 marzo 1970, propone che siano modificati gli articoli 5 e 7 secondo il testo di cui appresso.

Le eventuali istanze e controdeduzioni alla suddetta proposta di modifica del disciplinare di produzione dovranno essere inviate dagli interessati al Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale della produzione agricola - Divisione IX, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Proposta di modificazioni al disciplinare di produzione del vino « Barbera d'Asti » di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 gennaio 1970 (Gazzetta Ufficiale *n.* 73 *del* 23 *marzo* 1970).

Si propone di sostituire per intero il quinto comma dell'art. 5 con il seguente testo:

« Per avere diritto alla denominazione di origine controllata il vino "Barbera d'Asti" dev'essere sottoposto ad un periodo di invecchiamento obbligatorio di almeno un anno, a partire dalla fine del periodo vendemmiale stabilito a termine dell'art. 36 del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162 ».

Si propone di sostituire per intero l'art. 7 con il seguente testo:

« Art. 7. — Il vino "Barbera d'Asti" ottenuto da uve aventi una gradazione alcoolica complessiva minima naturale di gradi 13 può portare in etichetta la qualificazione "superiore", qualora venga sottoposto ad un periodo di invecchiamento obbligatorio non inferiore a due anni, di cui almeno uno in botti di legno di rovere o di castagno; il periodo di invecchiamento decorre dalla fine del periodo vendemmiale stabilito a termini dell'art. 36 del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162 ».

(1909)

PREFETTURA DI TRIESTE

Ripristino di cognomi nella forma originaria

IL PREFETTO

Visto il decreto prefettizio n. 11419/744-29/V del 16 gennaio 1930, con il quale il cognome del sig. Daneu Andrea, nato a Trieste il 26 novembre 1871, venne ridotto nella forma italiana di « Danieli », a norma del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, con estensione alla moglie Maria Bozic ed ai figli Maria, Erminia, Giovanna, Daniele, Giuseppe e Valeria;

Vista la domanda di data 29 gennaio 1976, corredata della prescritta documentazione, con la quale il nipote del predetto, sig. Danieli Edoardo, nato a Trieste il 31 marzo 1955 e qui residente in via Nazionale, 194, chiede la restituzione del cognome dalla forma italiana in quella originaria di « Daneu », posseduto dal padre Daniele prima dell'emanazione del decreto sopra indicato;

Visti gli atti e ritenuto che l'istanza meriti accoglimento;

Visto il decreto ministeriale 5 agosto 1926;

Visto il regio decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il decreto prefettizio citato in premessa è revocato per quanto riguarda gli effetti nei confronti del figlio di Daniele, sig. Danieli Edoardo, il cui cognome è restituito, pertanto, nella forma originaria di « Daneu ».

Il sindaco di Trieste è tenuto a provvedere a tutti gli adempimenti di cui al decreto ministeriale 5 agosto 1926 sopra citato e alla notificazione del presente decreto all'interessato.

Trieste, addì 22 febbraio 1977

Il prefetto: MOLINARI

(2301)

IL PREFETTO

Visto il decreto prefettizio n. 11419/744-29/V del 16 gennaio 1930, con il quale il cognome del sig. Daneu Andrea, nato a Trieste il 26 novembre 1871, venne ridotto nella forma italiana di « Danieli », a norma del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, con estensione alla moglie Maria Bozic ed ai figli Maria, Erminia, Giovanna, Daniele, Giuseppe e Valeria;

Vista la domanda di data 29 gennaio 1976, corredata della prescritta documentazione, con la quale il figlio del predetto, sig. Danieli Daniele, nato a Trieste l'11 agosto 1911 e qui residente in via Nazionale, 194, chiede la restituzione del cognome dalla forma italiana in quella originaria di « Daneu »;

Visti gli atti e ritenuto che l'istanza meriti accoglimento;

Visto il decreto ministeriale 5 agosto 1926;

Visto il regio decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il decreto prefettizio citato in premessa è revocato per quanto riguarda gli effetti nei confronti del figlio di Andrea, sig. Danieli Daniele, il cui cognome è restituito, pertanto, nella forma originaria di « Daneu ».

Eguale restituzione in pristino viene fatta per il cognome Danieli assunto dalla moglie del predetto, Colja Hilda, nata a Rifembergo il 5 maggio 1929.

Il sindaco di Trieste è tenuto a provvedere a tutti gli adempimenti di cui al decreto ministeriale 5 agosto 1926 sopra citato e alla notificazione del presente decreto all'interessato.

Trieste, addì 22 febbraio 1977

Il prefetto: MOLINARI

(2302)

IL PREFETTO

Visto il decreto prefettizio n. 11419/744-29/V del 16 gennaio 1930, con il quale il cognome del sig. Daneu Andrea, nato a Trieste il 26 novembre 1871, venne ridotto nella forma italiana di « Danieli », a norma del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, con estensione alla moglie Maria Bozic ed ai figli Maria, Erminia, Giovanna, Daniele, Giuseppe e Valeria;

Vista la domanda di data 29 gennaio 1976, corredata della prescritta documentazione, con la quale il nipote del predetto, sig. Danieli Andrea, nato a Trieste il 27 settembre 1952 e qui residente in via Nazionale, 194, chiede la restituzione del cognome dalla forma italiana in quella originaria di « Daneu », posseduto dal padre Daniele prima dell'emanazione del decreto sopra indicato;

Visti gli atti e ritenuto che l'istanza meriti accoglimento;

Visto il decreto ministeriale 5 agosto 1926;

Visto il regio decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il decreto prefettizio citato in premessa è revocato per quanto riguarda gli effetti nei confronti del figlio di Daniele, sig. Danieli Andrea, il cui cognome è restituito, pertanto, nella forma originaria di « Daneu ».

Il sindaco di Trieste è tenuto a provvedere a tutti gli adempimenti di cui al decreto ministeriale 5 agosto 1926 sopra citato e alla notificazione del presente decreto all'interessato.

Trieste, addì 22 febbraio 1977

Il prefetto: MOLINARI

(2303)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di assistente nel ruolo amministrativo presso l'Istituto nazionale di ottica di Firenze.

Si informa che è aperto un pubblico concorso, per titoli ed esami, per la copertura di un posto vacante di assistente nel ruolo amministrativo.

Le domande di ammissione al concorso, redatte in carta da bollo, devono pervenire direttamente all'Istituto nazionale di ottica - Largo E. Fermi, 6 - 50125 Firenze, entro quarantacinque giorni, decorrenti da quello successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale*.

Per dettagliate informazioni riguardanti il trattamento economico ed altre condizioni, nonché la copia integrale del bando, gli interessati potranno rivolgersi all'ufficio segreteria dell'ente.

(2530)

MINISTERO DELLA DIFESA

Posti d'impiego civile per coadiutore nel ruolo della carriera esecutiva dei coadiutori della Corte dei conti, spettanti ai sottufficiali delle forze armate e dei Corpi di polizia del servizio permanente effettivo.

Sono disponibili nel ruolo della carriera esecutiva della Corte dei conti tre posti di coadiutore, 2ª classe di stipendio (parametro 133), spettanti ai sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica e dei Corpi di polizia, dipendenti dalle Amministrazioni dell'interno, di grazia e giustizia, delle finanze, dell'agricoltura e delle foreste, già in nota per il passaggio all'impiego civile e quindi in possesso dei requisiti di cui è cenno nell'art. 352 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

I sottufficiali che intendano concorrere ai suindicati posti dovranno presentare al Corpo di appartenenza, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione della presente circolare nella *Gazzetta Ufficiale*, apposita domanda su carta bollata da L. 1.500 nella quale essi dovranno dichiarare anche di essere disposti a raggiungere la sede di Roma.

Saranno considerate presentate fuori termine e pertanto irricevibili, le domande che perverranno oltre il termine stabilito ai detti Corpi. Questi dovranno dichiarare in calce a ciascuna domanda la data sotto la quale la stessa è stata presentata.

Le domande dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, dovranno essere, immediatamente dopo la loro presentazione, trasmesse dagli enti presso i quali gli interessati sono in servizio, corredate del documento (*elenco notizie*), di cui alla circolare 1019/A del 24 settembre 1963 direttamente alla Direzione generale per i sottufficiali e militari di truppa dell'Esercito, alla Direzione generale per il personale militare della Marina e alle Aeroregioni o a Marinavia o a Centroseraereo che a loro volta, rimetteranno senza indugio le domande stesse a questa Direzione generale.

Le domande prodotte dai sottufficiali dei Corpi di polizia dipendenti dalle Amministrazioni dell'interno, di grazia e giustizia, delle finanze e dell'agricoltura e delle foreste dovranno essere trasmesse, con ogni urgenza dagli enti presso i quali gli interessati sono in servizio alle rispettive amministrazioni centrali che provvederanno, del pari senza indugio, a rimetterle, corredate della documentazione di cui sopra è cenno a questo Ministero (Direzione generale per gli impiegati civili).

Non hanno titolo a concorrere agli anzidetti posti i sottufficiali che alla scadenza del termine stabilito nel secondo comma della presente circolare abbiano acquisito diritto a pensione per anzianità di servizio o siano cessati dal servizio da più di cinque anni ovvero siano incorsi nella perdita del grado, nonché per una delle cause indicate nelle norme che rispettivamente li riguardano (primo comma dell'art. 58 della legge 31 luglio 1954, n. 599; primo comma dell'art. 57 della legge 3 aprile 1958, n. 460; primo comma dell'art. 57 della legge 18 febbraio 1963, n. 173; primo comma dell'art. 1 e art. 5 della legge 17 aprile 1957, n. 260 e art. 50 e seguenti della legge 3 agosto 1961, n. 833; art. 10 della legge 18 febbraio 1963, n. 301).

Ai sottufficiali che saranno nominati all'impiego civile compete, in aggiunta allo stipendio (2ª classe) della qualifica di coadiutore (parametro 133), l'eventuale differenza, tra lo stipendio percepito e lo stipendio assegnato nella suddetta qualifica, esclusa ogni indennità di carattere militare ovvero propria del Corpo di polizia per quelli che vi appartengono.

La presente vale come notificazione a tutti gli interessati.

Roma, addì 1° marzo 1977

p. *Il Ministro*: PASTORINO

Elenco notizie

Grado, cognome e nome e matricola . . . . . .
se in servizio o in congedo (in quest'ultima ipotesi specificare la causa) . . . .
Data e luogo di nascita . . . .
Data di arruolamento nel Corpo . . . .
Servizio prestato in altre amministrazioni dello Stato . . . .
Data conseguimento pensione vitalizia . . . . . .
Situazione di famiglia (se ammogliato indicare il numero dei figli) . . . .
Indicare eventuali titoli di cui all'art. 5, comma quarto, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, testo unico delle disposizioni concernenti lo stato degli impiegati civili dello Stato . . . .
Eventuali sedi di gradimento . . . .

Data, ...

Firma

. . . .

Visto comando: . . . . .

La domanda è stata presentata in data .

(2611)

OSPEDALE CIVILE « S. MARCO » DI GROTTAGLIE

Concorso ad un posto di primario di ostetricia e ginecologia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario di ostetricia e ginecologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria generale dell'ente in Grottaglie (Taranto).

(2923)

OSPEDALE DI GROSSETO

Concorso ad un posto di aiuto ostetrico-ginecologo

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto ostetrico-ginecologo.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'ente in Grosseto.

(3052)

ISTITUTO NEUROLOGICO « C. BESTA » DI MILANO

Concorso ad un posto di assistente della divisione di neurochirurgia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente della divisione di neurochirurgia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria generale dell'ente in Milano.

(2925)

OSPEDALE « MAREMMA » DI CAMPIGLIA MARITTIMA

Concorso ad un posto di assistente di chirurgia generale

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di chirurgia generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Campiglia Marittima (Livorno).

(2919)

OSPEDALI RIUNITI DI CERIGNOLA

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto e due posti di assistente anestesista.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria generale dell'ente in Cerignola (Foggia).

(2920)

OSPEDALE CIVILE DI ADRIA

Concorso a posti di personale sanitario medico

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a:

un posto di primario ostetrico-ginecologo;

un posto di assistente chirurgo.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Adria (Rovigo).

(2921)

OSPEDALE « G. DE LIETO » DI MARATEA

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione a concorsi a posti di personale sanitario medico.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione ai pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di primario del servizio di analisi clinico-chimiche e microbiologia;

un posto di aiuto della divisione di ortopedia e traumatologia;

un posto di aiuto del servizio di radiologia e fisioterapia;

un posto di assistente della divisione di ostetricia e ginecologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Maratea (Potenza).

(2849)

OSPEDALE CIVILE DI STIGLIANO

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di primario e un posto di aiuto di ostetricia e ginecologia;

un posto di aiuto dirigente di laboratorio di analisi chimico-cliniche;

un posto di assistente di chirurgia generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'ente in Stigliano (Matera).

(2850)

OSPEDALE CIVILE « A. G. P. » DI PIEDIMONTE MATESE

Concorso ad un posto di primario di pediatria

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario di pediatria.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'ente in Piedimonte Matese (Caserta).

(2851)

OSPEDALI RIUNITI « S. ANTONINO - L. CAMPOLMI E CAMERATA » DI FIESOLE

Concorso ad un posto di primario del servizio di radiologia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario del servizio di radiologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Fiesole (Firenze).

(2852)

OSPEDALE « V. EMANUELE III » DI SALEMI

Concorso ad un posto di assistente di ortopedia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di ortopedia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'ente in Salemi (Trapani).

(2853)

OSPEDALE DEL COMPRENSORIO DI LUGO

Concorsi a posti di personale sanitario medico e farmacista

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di assistente del servizio di accettazione e pronto soccorso;

un posto di assistente geriatra;

un posto di farmacista-direttore della farmacia interna;

un posto di farmacista-direttore della farmacia esterna « S. Rocco » di Fusignano (Ravenna).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Lugo (Ravenna).

(2854)

OSPEDALE CIVILE DI MORBEGNO

Concorso ad un posto di primario di laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologiche

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario di laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologiche.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Morbegno (Sondrio).

(2855)

OSPEDALE « S. ANNA » DI COMO

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di primario di anatomia ed istologia patologica;

un posto di aiuto di laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologiche (primariato *A*).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria generale dell'ente in Como.

(2856)

OSPEDALE « V. EMANUELE II » DI BISCEGLIE

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso a posti di personale sanitario medico.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto e un posto di assistente di malattie infettive.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del 7 maggio 1977.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Bisceglie (Bari).

(2857)

ANTONIO SESSA, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - S. (c. m. 411100770780)